

***De Cicco c. Italia – Prima Sezione – sentenza 26 marzo 2020 (ricorso n. 28841/03)***

**Controversia in materia di occupazione di terreno volta alla costruzione di un elettrodotto – Durata sul singolo grado di merito superiore a 8 anni - Violazione dell’art. 6 CEDU – Sussiste.**

**Controversia in materia di occupazione di terreno, in esito alla quale il giudice costituisce (prevedendo un indennizzo) una servitù di elettrodotto – Violazione dell’art. 1 Prot. 1 – Non sussiste.**

**Viola l’art. 6 della Convenzione EDU – sotto il profilo della ragionevole durata del processo – la procedura giudiziaria in materia di occupazione di un terreno che duri (più di) 8 anni sul singolo grado di merito.**

**Non viola l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 la sentenza dell’autorità giudiziaria italiana, la quale costituisca una servitù di elettrodotto su un terreno privato, quantunque l’occupazione per la costruzione dell’elettrodotto sia avvenuta sulla base di un titolo viziato da illegittimità, se l’indennizzo concesso al proprietario risulti congruo.**

**Fatto.** Vincenzo De Cicco si vide occupare il proprio fondo dall’ENEL, in data 8 luglio 1991, senza che il relativo provvedimento amministrativo indicasse la data d’inizio e di fine del periodo quinquennale per il quale l’occupazione era autorizzata per la costruzione di un elettrodotto.

Sicché, in data 3 ottobre 1994, egli citò in giudizio la società elettrica. Il tribunale di Benevento nominò un consulente tecnico d’ufficio, il quale in data 7 luglio 1998 rese il suo parere. L’occupazione doveva considerarsi lecita solo fino al 7 luglio 1996 e la somma totale dell’indennizzo poteva considerarsi corretta se composta da 8 milioni 115 mila lire per l’ormai sussistente servitù di elettrodotto e 14 milioni di lire per la perdita di valore del terreno. Il tribunale di Benevento – peraltro – rese la propria sentenza solo il 19 dicembre 2006, costituendo coattivamente la servitù di elettrodotto e condannando l’ENEL al pagamento delle somme indicate dal CTU.

Nel frattempo, tuttavia, date le lungaggini del procedimento, il De Cicco aveva già adito la Corte d’appello di Roma, la quale si era pronunciata *ex lege* Pinto con sentenza del 10 aprile 2003, riconoscendo al De Cicco un indennizzo di 900 euro in aggiunta alle spese.

Il De Cicco adì la Corte EDU nel 2003 e nel frattempo erano divenute definitive le sentenze sia del tribunale di Benevento sia della corte d’appello di Roma sull’applicazione della legge Pinto.

**Diritto.** La Corte di Strasburgo verifica che – in punto di pretese patrimoniali – il ricorrente lamentava la perdita totale della posta costituita dal suo terreno. Viceversa, dagli atti emergeva che il terreno era (ed è) rimasto nella proprietà del De Cicco, il quale aveva – sì – subito l’imposizione della servitù di elettrodotto ma ne era stato indennizzato. Sicché egli non può ritenere di essere vittima di una violazione del suo diritto di proprietà, ai sensi dell’art. 1 Prot. 1. Pertanto la Corte EDU dichiara la doglianza manifestamente infondata ai sensi dell’art. 35, comma 3, lett. a) della Convenzione.

In punto di ragionevole durata del processo, invece, la Corte EDU considera che sono trascorsi più di 8 anni tra il primo ricorso del De Cicco all’autorità giudiziaria sulla materia litigiosa e una prima risposta (quella della corte d’appello di Roma, sulla sua domanda di indennizzo *ex lege* Pinto). Conformemente a diversi precedenti, tra cui Cocchiarella *c. Italia* del 2004, la Corte EDU accerta la violazione del parametro di cui all’art. 6 CEDU sotto il profilo invocato, nonostante che in sede nazionale un parziale ristoro sia stato già riconosciuto. La Corte infatti assegna in via equitativa al ricorrente ulteriori 3420 euro.

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 6 CEDU

Legge n. 89 del 2001

**PRECEDENTI**

Cocchiarella *c.* Italia del 2004

Olivieri *c.* Italia del 2016